



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE

E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3– Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi

0026745-17/11/2021-DGSAF-MDS-
P

Trasmissione
N. prot. DGSAF in
Docspa/PEC

Registro – Classif: **I.1.a.e/2021/16**

Alle Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano
Assessorati alla Sanità
Servizio Veterinario

E p.c.

All' Uff. 1 DGSAF

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Al CEA – IZS Torino

izsto@legalmail.it

All'ISS – Roma

protocollo.centrale@pec.iss.it

Al CSN presso IZS dell'Abruzzo e del Molise

Trasmissione via Pec

Oggetto: Eliminazione genotipizzazioni e indennizzi dei soggetti di cui al DM 25.11.2015

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi circa l'applicazione degli adempimenti di cui al DM 25.11.2015 riguardanti i piani di selezione genetica negli ovini si chiarisce quanto segue.

Il prossimo 31/12/2021 scade il periodo di deroga per il mantenimento dei riproduttori “eterozigoti” non iscritti al L.G. o R.A. (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK) secondo le specifiche di cui alla nota n.5423 del 02.03.21. Così come definito per i suscettibili (di cui alla nota ministeriale n.5459 del 27.02.2019), gli allevatori, utilizzando tali soggetti, hanno beneficiato del mantenimento in vita dei capi rinunciando di conseguenza alla possibilità di indennizzo per gli stessi e i loro prodotti (progenie).

I capi movimentati per qualsiasi scopo da allevamenti già esistenti e registrati in BDN, definiti *a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali*, (Manuale applicativo PSG n.15672 del 30.06.2016), se non destinati ad allevamenti con pari finalità d'uso, dovranno essere genotipizzati e, se di genotipo non idoneo, essere inviati direttamente alla macellazione, anch'essi senza indennizzo.

Diversamente, gli allevamenti che volessero ampliare il numero degli ovini, oltre i 9 capi e divenire quindi “aziende commerciali”, potranno beneficiare dell'indennizzo di cui all'art.4 comma 2 del DM citato, per i maschi riproduttori risultati di genotipo *suscettibile o “non idoneo”*, solo se già registrati al più tardi al 31.12.2020 e gli animali inviati alla macellazione entro 30 giorni dall'arrivo del rapporto di

prova. Ciò è applicabile anche alle aziende in cui per la prima volta a partire dal 1 gennaio 2022 venisse svolta attività di genotipizzazione *in maschi in età riproduttiva, agnelli e agnelloni*, ai sensi del DM 25.11.2015.

Per quanto riguarda gli agnelli di qualsiasi età, sottoposti a genotipizzazione per verificarne la idoneità ad essere immessi nel gregge come riproduttori di allevamenti che rientrano già nel programma di cui al DM 25.11.2015, dovranno essere inviati alla macellazione senza indennizzo. Per gli allevamenti di sole femmine si applicano le medesime regole.

Non sarà più possibile per alcun motivo concedere deroghe.

Inoltre si specifica che le movimentazioni debbono avvenire senza compromettere il livello di certificazione sanitaria dell'azienda di destinazione e pertanto sarà possibile movimentare tutti i soggetti con genotipo ARR/ARR senza restrizioni e le femmine tra allevamenti di pari livello. E' preclusa la possibilità di movimentazione degli animali da allevamenti con certificazione di livello inferiore verso allevamenti con certificazione di livello superiore mentre sarà possibile la movimentazione inversa.

Rimane a carico dell'allevatore il costo dell'esame per la certificazione del genotipo delle femmine salvo che non siano gruppi di monta autorizzati dal servizio ASL. Resta comunque valido quanto definito nella nota 17866 del 27.07.21.

L' inosservanza di quanto sopra indicato oltre quanto definito nel Dlgs n.27 /2021 s.m.i, potrebbe pregiudicare la corresponsione degli indennizzi in caso di abbattimenti conseguenti a focolai in allevamenti in cui il piano di selezione genetica ha determinato il raggiungimento del livello I°, IIa e, su valutazione del servizio veterinario, anche del livello IIb.

Infine, considerato che come indicato nella nota ministeriale 5459 del 27.02.2019 ai fini dell'infezione scrapie non è necessario raggiungere il 100% dei soggetti omozigoti resistenti, i servizi veterinari devono valutare, se necessario previa consultazione dei propri osservatori epidemiologici o del CEA, se permettere il mantenimento di certi soggetti senza che si aumenti il rischio di focolai di scrapie classica. Si ricorda che tra le primarie motivazioni da documentare rientra la consanguineità, l'eccessiva riduzione della variabilità genetica, i motivi economici riconducibili all'eliminazione di taluni soggetti.

Resta inteso che per le razze in via di estinzione, o a contrazione numerica, non si applicano le indicazioni di cui sopra.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pierdavide Lecchini

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – L.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott.ssa Maria Gabriella Perrotta mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938